

**REGOLAMENTO
PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI
DI IMPORTO INFERIORE
ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 26 febbraio 2019
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 30 settembre 2021

SOMMARIO

PARTE PRIMA - NORME COMUNI

- Art. 1. - Oggetto e ambito di applicazione
- Art. 2. - Definizioni
- Art. 3. - Principi comuni
- Art. 4. - Individuazione degli operatori economici
- Art. 5. - Indagine di mercato/manifestazione di interesse
- Art. 6. - Principio di rotazione
- Art. 7. - Stipula del contratto
- Art. 8. - Variazione importi soglie comunitarie

PARTE SECONDA - AFFIDAMENTI DI IMPORTO INFERIORE A 40.000,00 EURO

- Art. 9. - Affidamenti di importo fino a € 5.000,00
- Art. 10. - Affidamenti di importo superiore a € 5.000,00 e fino a € 20.000,00
- Art. 11. - Affidamenti di importo superiore a € 20.000,00 e inferiore a € 40.000,00
- Art. 12. - Affidamento dei servizi legali
- Art. 13. - Affidamento diretto per ragioni di interesse pubblico
- Art. 14. - Amministrazione diretta
- Art. 15. - Diverse modalità di acquisizione
- Art. 16. - Cauzioni
- Art. 17. - Avvio della procedura

PARTE TERZA - AFFIDAMENTI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000 EURO

- Art. 18. - Affidamento di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e fino alle soglie di cui all'art. 36, comma 2 lett. b)
- Art. 19. - Affidamento di lavori di importo superiore ad euro 150.000,00 e inferiore ad € 1.000.000,00
- Art. 20. - Utilizzo della procedura ordinaria
- Art. 21. - Norme finali

PARTE PRIMA NORME COMUNI

Art. 1. – Oggetto e ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria nei settori ordinari, ivi inclusi i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e i servizi sociali e gli altri servizi specifici elencati all'allegato IX del D.Lgs. 50/2016;

Art. 2. – Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) “Codice”: il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- b) “Operatore economico”: una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, che offre sul mercato la realizzazione di lavori, la prestazione di servizi o la fornitura di beni;
- c) “Candidato”: un operatore economico che ha sollecitato un invito e è stato invitato a partecipare ad una procedura competitiva;
- d) “Offerente”: l'operatore economico che ha presentato un'offerta;
- e) “contratti”: i contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l'acquisizione di lavori, servizi o forniture;
- f) “contratti sotto soglia”: i contratti il cui valore stimato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, è inferiore alle soglie previste dal Codice;
- g) “RUP”: la persona, individuata di norma tra i dipendenti di ruolo del Comune, incaricata con atto formale delle funzioni di cui all'art. 31 del Codice;
- h) “Procedure ordinarie”: procedure di scelta del contraente aperte o ristrette, come definite dal Codice.

Art. 3. - Principi comuni

1. L'utilizzo delle procedure di cui all'art. 36 del Codice, per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, ivi compreso l'affidamento diretto, avviene nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 30, del medesimo Codice e, in particolare nel rispetto dei criteri di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione.

2. Il valore stimato dell'appalto è calcolato nell'osservanza dei criteri fissati all'art. 35 del Codice.

3. Per ogni singola procedura di affidamento di un appalto o di una concessione, il Dirigente competente nomina, nel primo atto relativo a ogni singolo intervento, un RUP per le fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione. Il RUP deve essere individuato di norma tra i dipendenti di ruolo assegnati all'Area di competenza, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato.

4. Nell'espletamento delle procedure semplificate di cui all'art. 36 del Codice, il Responsabile Unico del Procedimento persegue:

- a) l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto, in aderenza al principio di economicità;

- b) la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati, in aderenza al principio di efficacia;
 - c) l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni, in aderenza al principio di tempestività;
 - d) una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione, in aderenza al principio di correttezza;
 - e) l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati, in aderenza al principio di libera concorrenza;
 - f) una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione, in aderenza al principio di non discriminazione e di parità di trattamento;
 - g) la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure, in aderenza al principio di trasparenza e pubblicità;
 - h) l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento, in aderenza al principio di proporzionalità;
 - i) il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico, in aderenza al principio di rotazione;
 - l) la previsione nella documentazione progettuale e di gara dei criteri minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in aderenza ai criteri di sostenibilità energetica e ambientale.
5. Per le procedure disciplinate dal presente Regolamento il Responsabile Unico del Procedimento tiene conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.
6. Tutti gli atti di ogni singola procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 del Codice.
7. Restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa nonché la normativa sulla qualificazione delle stazioni appaltanti e sulla centralizzazione e aggregazione della committenza.
8. Ai fini della dichiarazione dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice e di capacità previsti per il singolo affidamento, di norma il RUP mette a disposizione degli operatori economici il documento di gara unico europeo in formato elettronico. Per gli affidamenti di importo fino a 5.000,00 euro l'utilizzo del DGUE è facoltativo.

Art. 4. - Indagini di mercato per l'individuazione degli operatori economici

1. Per l'individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure di acquisto e negoziazione di cui al presente regolamento il RUP può alternativamente:
- ricorrere all'Elenco dei fornitori accreditati per il Comune di Novate Milanese sulla piattaforma di e-procurement SINTEL;
 - attingere agli elenchi di operatori economici formati di sua iniziativa o da altri responsabili dell'Ente, nel rispetto delle indicazioni fornite da ANAC;
 - consultare i cataloghi elettronici di altre stazioni appaltanti;
 - individuare in via diretta gli operatori quando appaiono notoriamente rappresentativi del mercato specifico;
 - pubblicare apposito avviso di indagine di mercato/manifestazione d'interesse, secondo la discipli-

na di cui al successivo articolo 5, al fine di acquisire dagli operatori in possesso dei requisiti richiesti per lo specifico affidamento l'interesse al medesimo;

- utilizzare ogni altra forma di indagine di mercato idonea ad individuare un numero di operatori adeguato da invitare alla procedura di acquisto.

2. Nel provvedimento di affidamento il RUP deve adeguatamente esplicitare i criteri utilizzati ai sensi del presente articolo per l'individuazione degli operatori economici invitati, con riferimento agli obiettivi e principi di cui al precedente art. 3 comma 4.

Art. 5. - Indagine di mercato/manifestazione di interesse

1. L'indagine di mercato/manifestazione di interesse non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.

2. Il Dirigente/Responsabile assicura l'opportuna conoscibilità dell'indagine di mercato, mediante pubblicazione di apposito avviso sul profilo di committente dell'Ente e, di norma, utilizzo della piattaforma di e-procurement Sintel. In ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità, possono essere individuate ulteriori o differenti forme di pubblicità. La durata della pubblicazione è stabilita per un periodo minimo di quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.

3. L'avviso di avvio dell'indagine di mercato indica almeno il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali necessari ai fini della partecipazione, le modalità per comunicare con la stazione appaltante.

4. Nell'avviso il RUP specifica i criteri di selezione degli operatori economici che saranno invitati alla successiva procedura di acquisto, ivi incluse eventuali limitazioni in ordine al numero massimo e all'applicazione del principio di rotazione di cui al successivo art. 6.

Art. 6. - Principio di rotazione

1. Il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti persegue l'obiettivo di evitare il consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico.

2. Ove le condizioni di mercato lo consentano, il principio di rotazione si applica agli inviti e agli affidamenti di appalti rientranti nel medesimo settore merceologico, categorie di opere e settore di servizi, con riferimento agli affidamenti operati negli ultimi tre anni solari e avuto riguardo a tutte le procedure semplificate avviate complessivamente dall'Ente.

3. La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedura ordinaria o indagine di mercato finalizzata all'acquisizione di manifestazioni di interesse aperta a tutti gli operatori in possesso dei requisiti richiesti per lo specifico affidamento;

4. Salva l'ipotesi di cui al precedente comma 3, l'affidamento diretto o il reinvido all'affidatario uscente o all'operatore economico invitato in occasione di precedente affidamento deve essere adeguatamente motivato. In ogni caso per gli affidamenti diretti di importo fino a € 5.000,00 il medesimo operatore economico non può essere affidatario di appalti di importo complessivamente superiore a € 20.000,00 nell'arco di tre anni solari se rientranti nel medesimo settore merceologico, categorie di opere e settore di servizi.

5. Al fine di monitorare la corretta applicazione del principio di rotazione, il Comune istituisce un sistema di monitoraggio che consenta di conoscere gli affidamenti effettuati mediante utilizzo delle procedure semplificate di cui all'art. 36 del Codice dalle diverse articolazioni organizzative.

Art. 7. - Stipula del contratto

1. Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000,00 euro avviene di norma mediante corrispondenza consistente in un apposito scambio di lettere firmate digitalmente a mezzo posta elettronica certificata.

2. È facoltà del RUP prevedere nell'atto di affidamento o negli atti di gara la stipula del contratto mediante scrittura privata non autenticata, sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 6 comma 6 del D.L. 145/2013.

3. Per gli affidamenti di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e fino a 150.000 euro, la stipula del contratto avviene di norma mediante scrittura privata non autenticata, sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 6 comma 6 del D.L. 145/2013; per motivate ragioni da indicare espressamente nella determinazione a contrarre e/o negli atti di gara, il contratto è stipulato in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa.

4. Per gli affidamenti di importo superiore a € 150.000,00 il contratto è stipulato in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa.

Art. 8. - Variazione importi soglie comunitarie

1. Gli importi delle soglie comunitarie sono soggetti a revisione periodica ad opera della Commissione Europea e pertanto ogni futura variazione delle stesse si deve intendere automaticamente acquisita al presente Regolamento.

PARTE SECONDA AFFIDAMENTI DI IMPORTO INFERIORE A 40.000,00 EURO

Art. 9. - Affidamenti di importo fino a € 5.000,00

1. I lavori, servizi o forniture di importo inferiore a € 5.000,00 possono essere affidati in via diretta – anche senza previa richiesta di preventivi – quando sulla base della tipologia di affidamento il prezzo e la prestazioni offerte dall'operatore individuato ai sensi dell'articolo 4 appaiono congrui in relazione alle ordinarie condizioni di mercato.

2. In applicazione dell'art. 1, comma 450 della L. 296/2006, per gli affidamenti rientranti nella predetta soglia non è necessario l'utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione telematici.

3. Per tali affidamenti, in ordine al possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice, è sufficiente l'attestazione dell'operatore economico. Nel caso di utilizzo di strumenti di acquisto telematico, il RUP può acquisire le dichiarazioni già rese dagli operatori in sede di accreditamento al mercato elettronico utilizzato, purché in corso di validità.

4. In ogni caso l'affidamento è subordinato alla consultazione del casellario ANAC e alla verifica del Documento unico di regolarità contributiva.

Art. 10. - Affidamenti di importo superiore a € 5.000,00 e fino a € 20.000,00

1. I lavori, servizi o forniture di importo superiore a € 5.000,00 fino a € 20.000,00 sono affidati di norma previa richiesta di almeno 3 preventivi.
2. La procedura deve essere condotta utilizzando il Mercato elettronico della P.A. o la piattaforma di e-procurement SINTEL.
3. Per tali affidamenti, il RUP procede alla previa verifica in ordine al possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice e di capacità previsti per lo specifico appalto. Nei casi di urgenza adeguatamente motivata, il RUP può limitare i controlli alla consultazione del casellario ANAC e alla verifica del Documento unico di regolarità contributiva.

Art. 11. - Affidamenti di importo superiore a € 20.000,00 e inferiore a € 40.000,00

1. I lavori, servizi o forniture di importo superiore a € 20.000,00 e inferiore a € 40.000,00 sono affidati di norma previa richiesta di almeno 5 preventivi.
2. La procedura deve essere condotta utilizzando il Mercato elettronico della P.A. o la piattaforma di e-procurement SINTEL.
3. Per tali affidamenti, il RUP procede alla previa verifica in ordine al possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice e di capacità previsti per lo specifico appalto. Le verifiche possono essere condotte mediante utilizzo del sistema ACVPass. Nei casi di urgenza adeguatamente motivata, il RUP può limitare i controlli alla consultazione del casellario ANAC e alla verifica del Documento unico di regolarità contributiva.

Art. 12. - Affidamento dei servizi legali

1. Gli incarichi di patrocinio legale conferiti in relazione ad una specifica lite possono essere affidati con le seguenti modalità:
 - in via diretta per compensi fino a € 20.000,00;
 - di norma previa richiesta di almeno 3 preventivi per compensi di importo superiore a € 20.000,00 e inferiore a € 40.000,00.
2. Nell'ipotesi di affidamento diretto il RUP individua il professionista secondo criteri di adeguatezza delle competenze ed esperienze professionali possedute rispetto alla specifica questione da trattare e, altresì, di congruità del compenso pattuito.
3. Nell'ipotesi di richiesta di preventivi, il RUP può chiedere ai professionisti individuati, oltre al curriculum ed alla quantificazione del compenso, una breve relazione di presentazione inerente alle competenze ed esperienze professionali possedute rispetto alla specifica questione da trattare e/o una sintetica disamina della questione, ed in ogni caso predetermina i criteri di scelta secondo parametri di adeguatezza ed idoneità alla specifica questione da trattare. È facoltà del RUP assegnare rilevanza preminente alla capacità tecnica e professionale dei professionisti consultati.
4. È sempre consentito l'affidamento diretto nei casi di consequenzialità tra incarichi, connessa ai diversi gradi di giudizio, o di complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto del servizio legale in affidamento, che siano stati positivamente conclusi.
5. La presente disposizione si applica anche ai servizi di assistenza e consulenza legale preparatori ad un'attività di difesa in un procedimento di arbitrato, di conciliazione o giurisdizionale, anche solo eventuale, nonché ai servizi legali strettamente legati all'esercizio di pubblici poteri.

Art. 13. - Affidamento diretto per ragioni di interesse pubblico

1. Per acquisti di importo superiore ad a € 5,000,00 ed inferiore a € 40.000,00 è comunque consentito l'affidamento diretto anche senza previa consultazione del mercato quando esso risulti il più idoneo al concreto perseguimento dell'interesse pubblico.

2. Il RUP, nella determina a contrarre, esplicita le ragioni per le quali sussiste la circostanza di cui al comma 1 evidenziando altresì i motivi per i quali il ricorso alle procedure competitive o comparative di cui agli articoli precedenti, per l'urgenza dell'acquisizione, le caratteristiche dell'affidamento, la concreta utilità da conseguirsi ovvero ogni altra circostanza rilevante, avrebbe costituito un aggravio del procedimento contrario all'interesse pubblico.

Art. 14. - Amministrazione diretta

1. I lavori di importo inferiore a € 40.000,00 possono essere eseguiti anche tramite amministrazione diretta di cui all'art. 3 comma 1 lett. gggg) del Codice, previa individuazione a cura del Dirigente/Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 15. - Diverse modalità di acquisizione

1. È sempre facoltà del Responsabile Unico del Procedimento, nell'esercizio della propria discrezionalità, ricorrere alla procedura ordinaria o alle altre procedure competitive previste dal Codice, per l'acquisizione di lavori servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00, qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare un maggiore confronto concorrenziale.

Art. 16. - Cauzioni

1. Per gli affidamenti di cui alla parte seconda del presente regolamento (affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro) è facoltà del RUP non richiedere agli offerenti la prestazione della garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del Codice.

2. Il RUP ha inoltre facoltà di esonerare l'affidatario dalla prestazione della garanzia definitiva di cui all'art. 103 del Codice, limitatamente agli affidamenti di importo fino a € 20.000,00. Ai fini dell'esonero dalla prestazione della garanzia definitiva, nel provvedimento di affidamento deve essere espressamente attestato il miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

Art. 17. - Avvio della procedura

1. Le procedure di cui alla Parte seconda del presente Regolamento prendono avvio con la determina a contrarre, con la quale il Dirigente/Responsabile della struttura competente nomina il Responsabile del procedimento, indica la procedura che si vuole seguire per la scelta del contraente e approva gli atti progettuali e di gara.

2. La determina a contrarre contiene, altresì, l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere/beni/servizi che si intendono conseguire, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile.

3. Nel caso di affidamento diretto è facoltà del Dirigente/Responsabile provvedere, contestualmente

alla determinazione a contrattare, all'affidamento dell'appalto.

4. Ai sensi dell'art. 32, comma 10 lett. b), non si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.

PARTE TERZA

AFFIDAMENTI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000 EURO

Art. 18. - Affidamento di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e fino alle soglie di cui all'art. 36, comma 2 lett. b)

1. I lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro possono essere affidati tramite procedura negoziata previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti.

2. I servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie europee possono essere affidate tramite procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti.

3. Per l'affidamento di servizi sociali e gli altri servizi specifici elencati all'allegato IX del Codice di importo superiore a € 221.000,00 (soglia comunitaria per i servizi dei settori ordinari) e fino a € 750.000,00, qualora non si ricorra alle procedure ordinarie, la scelta della procedura negoziata deve essere adeguatamente motivata in relazione alle specifiche tecniche, alla complessità e di rispondenza ai principi di economicità, efficienza e tempestività.

4. L'affidamento di servizi tecnici, di architettura e di ingegneria di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 100.000,00 euro può essere affidato tramite procedura negoziata previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti.

5. La procedura prende l'avvio con la determina a contrarre che in applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, contiene, almeno, l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere/beni/servizi che si intendono conseguire, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte; l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, nonché le principali condizioni contrattuali.

6. Ai sensi dell'art. 32, comma 10 lett. b), non si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.

Art. 19. - Affidamento di lavori di importo superiore ad euro 150.000,00 e inferiore ad € 1.000.000,00

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori pari o superiore a 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 di euro può essere affidato tramite procedura negoziata previa consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti.

2. Nel caso di lavori di importo superiore a € 500.000,00 il RUP ricorre alla procedura negoziata di cui al presente articolo, previa adeguata motivazione in ordine al mancato ricorso alla procedura ordinaria.

3. Ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto. Tale termine dilatorio non trova applicazione qualora sia stata presentata una sola offerta o non siano state tempestivamente proposte impugnazioni della lettera di invito o queste impugnazioni risultino già respinte con decisione definitiva.

Art. 20. - Utilizzo della procedura ordinaria

1. Per gli acquisti di cui ai precedenti artt. 18 e 19 è sempre facoltà del Responsabile Unico del Procedimento, nell'esercizio della propria discrezionalità, ricorrere alla procedura ordinaria qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale.

PARTE QUARTA **Misure di semplificazione e accelerazione delle procedure**

Art. 20 bis. - Procedure temporanee.

1. In attuazione delle misure per la semplificazione e di accelerazione delle procedure adottate a livello nazionale, fino al 30 giugno 2023 ovvero alla diversa data prevista da eventuali provvedimenti di modifica dell'art. 1 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, si procede all'affidamento degli appalti e delle concessioni di lavori servizi e forniture, ivi inclusi i servizi di ingegneria e architettura, secondo le seguenti modalità:

- a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici;
- b) procedura negoziata senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50/2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di rilevanza comunitaria e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di rilevanza comunitaria.

Art. 20 ter. - Rispetto dei principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni.

1. Le procedure semplificate previste dall'art. 20 bis del presente regolamento devono essere attuate nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza e, altresì, dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate dalla normativa vigente.

2. Gli operatori economici affidatari o da consultare devono essere individuati nel rispetto del principio di rotazione, tenendo conto anche della dislocazione territoriale.

3. La determina a contrarre deve contenere specifica ed ampia motivazione in ordine alle modalità di scelta del contraente nel rispetto dei principi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

Art. 20 quater. - Elenchi di operatori economici.

1. In attuazione dell'art. 1 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 76/2020, il Comune istituisce appositi elenchi di operatori economici distinti per categorie di lavori, per servizi e per forniture.

2. Successivamente all'approvazione del Documento Unico di Programmazione 2022/2024, il Comune pubblica l'elenco dei lavori servizi e forniture di valore compreso tra 40.000 euro e le soglie di rilevanza comunitaria che intende affidare entro il 30 giugno 2023. L'elenco è soggetto ad ag-

giornamento annuale.

3. Gli operatori economici interessati all'affidamento di lavori servizi e forniture di valore inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, secondo le procedure previste dall'art. 20 bis del presente Regolamento, presentano apposita domanda di iscrizione ad uno o più degli elenchi previsti dal comma 1 del presente articolo.

4. Per l'individuazione degli operatori economici affidatari o da consultare il Responsabile Unico del Procedimento si avvale degli elenchi previsti dal presente articolo. L'individuazione di operatori economici non iscritti agli elenchi deve essere debitamente motivata nella determinazione a contrarre.

Art. 20 quinquies. - Variazione degli importi previsti all'art. 20 bis.

1. Eventuali future variazioni degli importi previsti al precedente art. 20 bis, a seguito della modifica dell'art. 1 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, devono intendersi automaticamente acquisite al presente Regolamento.

Art. 20 sexies. - Entrata in vigore. Disapplicazione temporanea delle altre disposizioni del regolamento.

1. Le disposizioni della presente Parte Quarta entrano in vigore il giorno successivo all'approvazione con apposita deliberazione di Consiglio comunale.

2. Fino a vigenza delle procedure previste dalla presente Parte Quarta del Regolamento, non sono applicabili le diverse disposizioni del Regolamento stesso, con particolare riferimento alle soglie previste dagli articoli 9, 10 e 11.

PARTE QUINTA Norme Finali

Art. 21. - Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa espresso rinvio al D.Lgs. 50/2016 ed ai relativi provvedimenti attuativi di carattere vincolante.

2. Le soglie di cui al presente Regolamento devono intendersi sempre al netto dell'Imposta sul Valore Aggiunta (IVA).

3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento devono intendersi abrogate le precedenti disposizioni regolamentari incompatibili.